

CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato Dipartimento) in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Dirigente Generale della Polizia di Stato dr. Roberto Sgalla con sede in Roma, piazza del Viminale nr.1, CF nr. 80202230859 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

TRENORD s.r.l. (di seguito denominata Trenord) , Società costituita ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario passeggeri, a committenza pubblica, sull'intero territorio della Regione Lombardia, in persona dell'Amministratore Delegato, D.ssa Cinzia Farisè con sede in Milano, Piazzale Cadorna nr. 14, CF nr 06705490966 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione.

PREMESSO CHE

1. con il D.M. 30 marzo 1920 e successive modifiche sono stati individuati e via via aggiornati gli assetti organizzativi ed ordinamentali del Servizio Polizia Ferroviaria (di seguito denominato Specialità) e delle articolazioni della Polizia di Stato che vi provvedono per la più efficace prevenzione e repressione dei reati commessi nell'ambito ferroviario;
2. con il D.P.R. 11 luglio del 1980, n.753 sono stati disciplinati gli aspetti specifici in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto e che, all'articolo 1, comma 1, è stato in particolare individuato l'ambito di applicazione delle norme in esame nel settore dell'esercizio del trasporto ferroviario pubblico e privato in concessione;
3. in attuazione dell'articolo 31 della legge 21 aprile 1981 n. 121, con il D.M. 16 marzo 1989 e successive modifiche, è stata rivisitata l'organizzazione degli uffici competenti nel settore, istituendo in tale sede la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, quale organo competente ad assicurare la prevenzione e

repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale;

4. l'art. 39, comma 1, della legge del 16.01.2003 n. 3 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con la contribuzione degli stessi soggetti, per la fornitura dei servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;

5. l'art. 39, comma 2, della legge 16.1.2003 n. 3 ha previsto, tra le forme di contribuzione in favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, accanto alle spese per il funzionamento degli uffici di polizia e per i servizi, individuabili in forniture di mezzi, attrezzature e locali, anche la corresponsione di indennità per il personale di polizia " commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi...";

6. in ragione dell'art. 27, comma 2, della legge 23.12.1999 n.488 "le somme, dovute da enti privati", per le prestazioni e servizi resi dalle Forze di Polizia, devono essere versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere, poi, riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia, alla pertinente unità previsionale di base del Ministero dell'Interno;

7. che l'art.41 del D.P.R. 782/85 ed il D.P.R. 417/92 prevedono che la stipula di tali Convenzioni non può comportare oneri economici per l'Amministrazione della Polizia di Stato;

8. in data 3 agosto 2009 la Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato S.p.A., FNM (Ferrovie Nord Milano) S.p.A. e Trenitalia S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Attuativo per il potenziamento ed il miglioramento del Servizio Ferroviario Regionale in Lombardia, nel quale sono stati disciplinati gli elementi essenziali del contratto di servizio;

9. in data 4 agosto 2009 è stato sottoscritto il contratto quadro tra FNM e Trenitalia, relativo all'avvio, da parte di tali società, di una partnership finalizzata alla gestione unitaria ed integrata del "Trasporto Pubblico Locale" ferroviario in Lombardia attraverso una società comune;

10. con detto Contratto Quadro 2009, FNM e Trenitalia hanno tra l'altro regolato le modalità, i termini e le condizioni dell'avvio della partnership, attraverso la partecipazione alla costituita società "Trenitalia – Le NORD s.r.l.", alla quale

concessi in affitto rispettivamente i rami d'azienda di titolarità di Le NORD e di Trenitalia, dedicati allo svolgimento del Trasporto Pubblico Locale, ferroviario, nel territorio della Regione Lombardia;

11. Trenitalia – Le NORD s.r.l. è costituita in data 4 agosto 2009, partecipata da FNM e Trenitalia in misura paritetica;
12. in data 21 ottobre 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, con protocollo nr. 0091121, ha rilasciato licenza nr. 59, per l'espletamento di servizi di passeggeri per ferrovia, a "Trenitalia – Le NORD" s.r.l.;
13. in data 30 ottobre 2009 sono stati sottoscritti i contratti d'affitto dei rami d'azienda relativi alle titolarità rispettivamente di Le NORD s.r.l. e di Trenitalia S.p.A.;
14. in data 13 novembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Lombardia e Trenitalia, da un lato, nonché tra la Regione Lombardia e Le NORD, dall'altro, i contratti di servizio aventi ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di TPL ferroviario regionale;
15. la società "Trenitalia – Le NORD" ha gestito tutto il Trasporto Pubblico Locale ferroviario in Regione Lombardia per l'intero esercizio 2010 e 2011 sino alla sottoscrizione dell'accordo quadro del 11 marzo 2011 che vede tra l'altro il conferimento dei rami d'azienda da parte di Trenitalia e Le NORD ;
16. con gli atti di conferimento a "Trenitalia – Le NORD" s.r.l. di Le NORD s.r.l. e del ramo Trasporto Pubblico Locale di Trenitalia, stipulati in data 30 aprile 2011 aventi efficacia dal 3 maggio 2011, nonché con successivo atto di fusione di Le NORD s.r.l. in "Trenitalia – Le NORD" s.r.l., viene portato a compimento il progetto di partnership strategica tra FNM e Trenitalia;
17. in pari data viene deliberata la modifica della denominazione sociale da "Trenitalia-Le NORD" in TRENORD s.r.l.;
18. TRENORD s.r.l., a far data dal 3 maggio 2011, è la Società di Trasporto Pubblico Locale ferroviario che opera sull'intero territorio della Regione Lombardia. Essa è partecipata da Regione Lombardia per il tramite di FNM S.p.A. e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il tramite di Trenitalia S.p.A.

19. TRENORD s.r.l., anche in riferimento alle richiamate valutazioni sui flussi dell'utenza ferroviaria, esercita attività di Trasporto Pubblico Locale ferroviario sull'intero territorio della Regione Lombardia ed in particolare:
- opera su complessivi 1900 Km di rete ferroviaria;
 - predispone quotidianamente circa 2300 treni ;
 - trasporta quotidianamente oltre 700.000 passeggeri;
20. l'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – in Roma in data 17 luglio 2012, e s.m.i, prevede che: “la presente convenzione costituisce riferimento per tutte le Convenzioni ulteriori che saranno sottoscritte dal Dipartimento con le altre Imprese Ferroviarie. I servizi predisposti dalla Polizia Ferroviaria saranno determinati in base alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati, tenendo conto della consistenza dei flussi dell'utenza ferroviaria...”;
21. le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione.

Articolo 1
(Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
(Adempimenti di Trenord)

1. Trenord, per la corretta effettuazione dei servizi istituzionali sugli asset e sui treni effettuati dall'Impresa Ferroviaria, si impegna:
- a) a fornire, previa verifica dei fabbisogni segnalati dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, le dotazioni tecnologiche necessarie (telefoni, hardware e software) alla gestione ed al potenziamento dei servizi di sicurezza richiamati nella presente Convenzione, provvedendo altresì alle relative spese di gestione e dei canoni.
 - b) a concorrere alla formazione ed all'addestramento del personale della Polizia Ferroviaria, concertando, con il Servizio Polizia Ferroviaria, specifici moduli didattici su materie di comune interesse;

- c) similmente a quanto praticato per il proprio personale mobile, sottoscrivere polizza assicurativa, ovvero ad estendere quella già in essere, per risarcire i danni conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli agenti della Polizia Ferroviaria specificatamente comandati in servizio di scorta treno esclusivamente a favore di Trenord.

Articolo 3

(Corresponsione delle indennità)

Trenord, per i servizi di scorta a bordo treno svolti dalla Polizia Ferroviaria, si impegna nei confronti del Dipartimento a corrispondere al personale della Polizia Ferroviaria, che effettua servizio a bordo dei propri treni un'indennità di scorta (già inclusiva delle ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente).

1. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 con la presente convenzione vengono così determinate:

- a) *Indennità di scorta per servizi effettuati sui treni dalle ore 09.00 alle ore alle 18,00: € 3,50 l'ora;*
- b) *Indennità di scorta per i servizi effettuati sui treni dalle ore 18.00 alle ore 09.00: € 6 l'ora.*

2. Tutte le indicate indennità, a cui si aggiungono le ritenute obbligatorie per legge a carico del datore di lavoro, saranno corrisposte da Trenord sulla base di un report analitico mensile, a consuntivo dei servizi effettuati, elaborato a cura del Compartimento Polfer "Lombardia", nonché del/i Compartimento/i Polfer interessato/i.

3. Il personale Polfer comandato per l'espletamento di tale servizio è tenuto ad attestare al capotreno la propria presenza a bordo comunicando il numero del telefono cellulare di servizio fornito da Trenord per essere costantemente contattabile. Ciascun servizio di scorta dovrà essere svolto da un numero massimo di 3 operatori, fatte salve particolari necessità previamente concordate tra le Parti;

4. Se il personale della polizia ferroviaria non rende al capotreno la comunicazione di cui al punto precedente, il servizio non si intenderà svolto nell'interesse dell'I.F che, pertanto, non corrisponderà alcuna indennità.

5. La Polizia Ferroviaria assicura il servizio di scorta sui treni di Trenord individuati e condivisi in sede di Comitato Territoriale previsto al co.3 dell'art.7.

6. L'indennità di scorta non viene corrisposta nel caso di servizi a bordo treno per autonome attività e/o indagini di Polizia Giudiziaria, per visite ispettive e per la consegna della corrispondenza.

Articolo 4

(Disposizioni per la corresponsione delle indennità)

1. Le modalità di espletamento del servizio di scorta treno dovranno riferirsi ai principi normativi in materia fissati dal D.M. del 30.03.1920, tuttora vigente, adeguate all'avvenuta evoluzione del mondo ferroviario.

2. I prospetti riepilogativi del Compartimento Polfer "Lombardia", ovvero del/i Compartimento/i interessato/i, con il totale delle indennità, saranno inviati entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi, unitamente alle copie della contabilità, tabelle e format, in originale e firmati dal Responsabile della Funzione Security entro il mese successivo a quello di riferimento, ovvero secondo modalità di trasmissione elettronica con apposizione di firma digitale, che potrà essere concordata tra l'I.F ed il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.

3. Le somme dovute per il pagamento delle predette indennità, comprensive delle ritenute obbligatorie di cui al comma 2 dell'art.3 verranno corrisposte da Trenord al Ministero dell'Interno, tramite il versamento, con cadenza almeno trimestrale, sul capo d'entrata XIV capitolo 2439 P.G. 17, per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno.

Art. 5

(Calcolo Indennità)

1. L'indennità per la scorta dei treni viene corrisposta dal momento della partenza del treno scortato previsto dall'Orario Ufficiale.
2. L'indennità di scorta treno viene calcolata dalla partenza del treno di andata fino all'arrivo del treno di ritorno, comprendendo il tempo utile per il cambio del treno.
3. La tratta su cui si effettua il servizio di scorta deve essere indicata nella compilazione dei format, nel quale verranno inseriti i dati di tutti i treni scortati nella medesima tratta.
4. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti non si calcolano, viceversa se si superano i 30 minuti si calcola l'ora intera. L'arrotondamento viene fatto sul totale del singolo servizio andata/ritorno.

5. Per ipotesi di contiguità tra scorta diurna e notturna, le frazioni di ora vengono arrotondate con il medesimo principio generale ad esempio:
1 ora e 20 minuti di scorta diurna pagata euro 3,50/h a cui si aggiunge 1 ora e 30 minuti di scorta notturna, pagata euro 6,00/h fa maturare 1 ora a 3,50 euro più 2 ore a 6,00 euro per un totale di euro 15,50.
6. Durante i servizi di scorta, in caso di interventi di polizia o altre necessità in emergenza, l'indennità di scorta verrà comunque corrisposta nonostante non sia stato effettuato il servizio per tutta la durata prevista.

Articolo 6

(Adempimenti del Dipartimento e della Specialità)

1. La Specialità, in relazione ai compiti istituzionali di polizia ferroviaria finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, assicura lo svolgimento dei servizi di polizia ferroviaria nell'ambito dei trasporti effettuati sui treni di Trenord. In tale contesto si assume come criterio prioritario quello di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori di Trenord sui treni.
2. Per le finalità esposte, il Dipartimento provvede alle spese di funzionamento e manutenzione relative all'armamento, al vestiario e ai veicoli in dotazione alla Polizia Ferroviaria.
3. Il Servizio Polizia Ferroviaria può concorrere, in ordine ai compiti ed alle attività svolti dalla Specialità, alla formazione del personale di Trenord. Contribuirà, altresì, all'istruzione del predetto personale in ordine all'adozione di idonee procedure di sicurezza ed alla previsione di comportamenti che favoriscano un ottimale rapporto con gli altri organi di Polizia.

Articolo 7

(Cooperazione nella gestione dei servizi. Comitato Territoriale. Scambi informativi)

1. Per tutte le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio e per le richieste di servizi di particolare urgenza, i rapporti intercorreranno tra le competenti strutture operative di Trenord ed il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia che, nei casi di particolare rilievo, oltre al normale coordinamento

con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, procederà ad informare il Servizio Polizia Ferroviaria.

2. Le richieste di servizi straordinari dovranno comunque essere concordate con il Servizio Polizia Ferroviaria.

3. Viene costituito il "Comitato Territoriale", cui partecipano il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia ed il Direttore della Funzione Security di Trenord – o loro delegati - per l'analisi dei problemi di sicurezza che riguardano i convogli Trenord e delle questioni ad essi connesse. Il Comitato Territoriale si riunirà mensilmente, al fine di condividere le informazioni necessarie per elaborare congiuntamente mirate strategie di contrasto ai fenomeni criminosi verificatisi in ambito ferroviario nonché per pianificare i servizi di scorta treno, in ragione di puntuali analisi svolte sia dal Compartimento Polfer per la Lombardia sia da Trenord.

4. Durante detto Comitato potranno essere analizzate anche le segnalazioni e le correlate proposte fornite al citato Compartimento Polfer dai Compartimenti di Polizia Ferroviaria delle Regioni contermini, circa eventuali criticità riscontrate a bordo dei treni Trenord nelle tratte ferroviarie di competenza. Nel caso in cui dette segnalazioni siano rappresentate da Trenord, le possibili attività da assumere dovranno essere previamente condivise senza ritardo con i Dirigenti dei Compartimenti interessati.

5. Le Parti si impegnano, per il raggiungimento del comune scopo di un più elevato standard di sicurezza a scambiarsi costantemente, ove occorra, anche al di fuori delle cadenze temporali del Comitato Territoriale, le informazioni disponibili inerenti i fenomeni destinati ad incidere sulla sicurezza a bordo dei treni dell'Impresa Ferroviaria, ivi comprese le mobilità di massa e su quelli che riguardano ogni altro importante flusso di viaggiatori.

Articolo 8 (Durata e revisioni)

1. La presente convenzione ha validità 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. Ciascuna delle parti ha facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, che sarà efficace decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata con raccomandata A/R, senza che l'altra parte possa vantare alcuna pretesa anche di natura risarcitoria, né alcun compenso,

indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per le prestazioni effettuate sino alla data del recesso.

3. Le Parti si impegnano ad esaminare annualmente lo stato di applicazione della Convenzione, apportando per iscritto eventuali rettifiche.
4. Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi in tempo utile prima della scadenza della presente Convenzione per discutere l'eventuale rinnovo della stessa.

Articolo 9

(Deposito cauzionale)

1. Tenuto conto della qualificata solidità finanziaria, Trenord è esonerata dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10

(Rapporti tra le parti)

1. Per l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti si svolgeranno tra la Funzione Security di Trenord ed il Servizio Polizia Ferroviaria.
2. Tutte le questioni connesse alle attività operative per l'esecuzione della convenzione, sono demandate per Trenord alla Funzione Security, per il Servizio Polizia Ferroviaria al Compartimento Polizia Ferroviaria "Lombardia".
3. Quanto articolato nella presente convenzione, si intende avere efficacia anche per le attività che saranno svolte sui treni Trenord, dal personale dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria di Piemonte, Emilia Romagna, Verona e Trentino Alto Adige.

Articolo 11

(Clausola di salvaguardia)

Alla scadenza della presente Convenzione, in attesa delle trattative per il rinnovo della stessa, saranno comunque corrisposte le indennità per i servizi resi per ulteriori 6 mesi.

Articolo 12
(Clausola compromissoria)

1. Per qualsiasi controversia compromettibile in arbitri che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, le Parti daranno corso a un preventivo tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole dovrà avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa raccomandata A/R inviata da una parte all'altra e dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti stesse.
2. In difetto di composizione amichevole, qualsiasi controversia compromettibile in arbitri concernente la validità, l'esecuzione, la risoluzione della presente convenzione sarà risolta, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale composto di tre membri. La parte che intende instaurare il giudizio arbitrale dovrà contestualmente designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme alla domanda arbitrale. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà nominare un secondo arbitro, entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica dell'attore. I due arbitri così nominati designeranno di comune accordo un terzo arbitro, che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio arbitrale entro trenta giorni successivi alla data della nomina del secondo arbitro. Nel caso in cui la parte convenuta non nomini il secondo arbitro nel periodo stabilito nell'ipotesi in cui i due arbitri come sopra non trovino un accordo sulla nomina del Presidente del Collegio arbitrale entro il periodo prestabilito, il secondo e/o terzo arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente e la parte convenuta ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successive alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.
4. Gli arbitri decideranno in modo rituale e secondo diritto.
5. La sede dell'arbitrato sarà Milano, nel luogo che sarà stabilito dal Presidente del Collegio arbitrale.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione è composta di n pagine, redatta in due originali una per ciascuna delle parti.

Data, Roma

Per il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

IL DIRETTORE CENTRALE
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti
Speciali della Polizia di Stato

Roberto Sgalla

Per Trenord S.r.l.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Cinzia Farisè